

Data **19 DIC. 2012**

Protocollo **10758/DB0800**

Al Responsabile
del Settore Urbanistica e Territorio
del Comune di
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)

**Oggetto: Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO).
Riscontro a nota comunale: "Art. 9 N.T.A. del vigente PRGC – aree a servizi pubblici e privati – Richiesta parere".**

Con la nota specificata in oggetto il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Rivarolo Canavese chiede di esprimere parere in merito alla collocazione di un servizio individuato nell'attività di micronido, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2006, n. 13-2738, gestito da soggetto privato in area individuata dal PRGC come "aree per servizi pubblici e privati".

Sulla questione è utile precisare quanto segue.

La Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2006, n. 13-2738 - Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali" così come modificato ed integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004 – al comma 1 dell'art. 5 – *Requisiti strutturali e di dimensionamento*, prevede che:

ART. 5 - Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:
- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
 - immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
 - immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Secondo quanto indicato dal Comune, l'attività di micro-nido verrebbe collocata, con opere edilizie, in area urbanistica destinata a servizi dal vigente PRGC e l'art. 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione disciplina le trasformazioni urbanistico-edilizie in tali aree, indicandole come "aree per servizi pubblici e privati"; in particolare, precisa il Comune, l'area oggetto del quesito è individuata dal PRGC come "area a servizi pubblici esistente di tipo sanitario e ospedaliero".

Per completezza, va segnalato che l'art. 9 delle NTA, sopra richiamato, precisa che: *"L'intervento sulle aree a servizi è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti. E' ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica.*

E' altresì ammesso l'intervento di privati su aree di proprietà pubblica sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste. (... omissis...)".

Pertanto, sulla base di quanto sopra precisato non sono ravvisabili elementi di contrasto con l'intervento di collocazione del micro-nido, come prospettato dal Comune; solamente appare non completamente allineata con l'opera in progetto la destinazione specifica dell'area che, comunque nella classificazione generale dei servizi pubblici, la considera come *esistente di tipo sanitario e ospedaliero*, secondo quanto indicato nella nota comunale.

Su questo ultimo aspetto aiuta la previsione sopra riportata dell'art. 9 delle NTA, che consente anche l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, avendo cura della redazione di apposite convenzioni che regolino modalità e forme di utilizzo secondo l'ottimale fruibilità pubblica.

Per completezza, sull'aspetto relativo alla corresponsione del contributo di costruzione, si ritiene che una struttura destinata ad attività di micro-nido sia ragionevolmente sottoposta al relativo versamento, se realizzata da soggetto privato; per altro, la relativa tariffa da applicare potrebbe essere individuata nella medesima applicata per le attività di carattere commerciale poiché trattasi di prestazione di servizio da cui si ricava un compenso economico. Il Comune potrà valutare, nell'ambito di apposita convenzione, per altro prevista dalla normativa comunale, di regolamentare tale rapporto pubblico-privato.

Distinti Saluti.

Il Direttore
ing. Livio Dezzani

Referenti:
dott. Antonio C. Giorò
geom. ~~Roberto~~ Ricca